



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

INTESE TRA LE RAPPRESENTANZE DEI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO, DEI MOVIMENTI POLITICI E DEI GRUPPI DI NUOVA FORMAZIONE NONCHE' DEI SINGOLI CANDIDATI PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 24 MARZO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì 6 del mese di marzo, alle ore 9:30, negli Uffici della Prefettura – U.T.G. di Matera, presieduta dal Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale - Viceprefetto Vicario, dott.ssa Ermelinda Rosalia Camerini, alla presenza di:

- Pasquale Cancelliere, p. il Questore di Matera
- Giuseppe G. Ianniello, p. il Comando Provinciale Carabinieri di Matera,
- Gerardo Travaglio, per la Regione Basilicata,
- Giovanbattista Colangelo, per la Regione Basilicata,
- Sergio Galante, per Comune di Matera,
- Vincenzo Scandiffio, per Comune di Matera,
- Antonio Vitucci, per "Verdi – Realtà Italia",
- Pasquale Grieco, per "Basilicata Prima - Riscatto",
- Giovanni Rondinone, per "La Basilicata Possibile",
- Erminia d'Adamo, per "Fratelli d'Italia",
- Battista Fiore, per "Lista del Presidente Trerotola",
- Giovanni Schiuma, per "Movimento 5 Stelle",
- Nunzio Vivilecchia, per "Forza Italia – Berlusconi per Bardi",
- Eustachio Santochirico, per "Lega Salvini Basilicata",
- Carmine Prospero Lisanti, per "Avanti Basilicata",

si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale relativa allo svolgimento delle elezioni regionali del 24 marzo 2019.

Sono assenti, benchè invitati:

- Antonio Ciancio, per "Basilicata Positiva Bardi Presidente",
- Pier, Francesco Pellecchia, per "Progressisti per la Basilicata",
- Vito Sasso, per "Idea – Un'Altra Basilicata",
- Pietro Iacovone, per "Comunità Democratiche",
- Nicola Bonanova, per "Partito Socialista Italiano".

Nel corso della riunione si è convenuto quanto segue.

- Durante tutto il periodo prescritto per lo svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni regionali del 24 marzo 2019 (vale a dire a partire dal 30° giorno prima delle elezioni), si stabilisce concordemente che la relativa propaganda elettorale dovrà svolgersi nel



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

pieno rispetto delle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, nr. 130 e delle successive modificazioni e integrazioni nonché nell'ottemperanza, da parte degli schieramenti politici, di quanto qui appresso stabilito e concordato, all'unanimità:

1. Ogni forma di propaganda elettorale sarà sospesa alle ore 24.00 di venerdì 22 marzo 2019, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1975, nr. 130. La propaganda sarà, altresì, sospesa nei luoghi e nei giorni in cui ricadono particolari ricorrenze e cioè feste patronali, fiere, mercati e simili di carattere almeno provinciale.

2. I comizi saranno tenuti dalle ore 10.00 alle ore 23.00 di ogni giorno, tranne che nel giorno 22 marzo in cui il limite orario si protrarrà sino alle ore 24.00. La durata massima dei comizi è stabilita in cinquanta minuti. Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo intercorrerà un intervallo di dieci minuti, durante il quale, il partito, il gruppo o il candidato interessato al comizio successivo potrà fare uso del microfono per le opportune comunicazioni al pubblico ed eventuale trasmissione di musica.

Nel caso in cui un comizio non possa svolgersi entro l'orario previsto, esso potrà avere luogo al termine dei comizi prenotati per il medesimo giorno. Eventuale rinuncia dello spazio destinato ai comizi elettorali dovrà essere comunicata tempestivamente al fine di consentire ad altri di poterlo utilizzare.

3. In prossimità di piazze, strade o locali, dove vengono tenute riunioni elettorali pubbliche, non potranno transitare mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora o il luogo di altri comizi.

4. Sui palchi approntati e messi a disposizione dalle amministrazioni comunali non potrà essere affisso permanentemente materiale di propaganda elettorale.

Per i comizi potrà farsi uso anche di diverse piazze purché distanti da quella in cui è collocato il palco comunale e non adiacenti ad ospedali, case di cura, edifici scolastici, luoghi di convivenza in genere e dove si può dare luogo ad intralcio alla circolazione ovvero eccessivo disturbo alla quiete pubblica.

Le amministrazioni comunali, ove non abbiano ancora provveduto, sono invitate ad allestire il palco.

Il palco comunale dovrà essere collocato, ove possibile, in una zona centrale.

5. Per motivi di sicurezza, i comizi avranno luogo soltanto su palchi, su podi e costruzioni simili, conformi ai requisiti di sicurezza, previo - ove necessario - collaudo ed autorizzazioni previste dalla legge.

6. Dalle ore 11.00 (undici) alle ore 13.00 (tredici) e dalle ore 17.00 (diciassette) alle ore 22.00 (ventidue) ciascun partito, candidato o gruppo avrà dieci minuti a disposizione, da



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

stabilirsi a turno, di comune accordo, per fare comunicazioni alla cittadinanza, da postazioni fisse, in ordine alla propaganda elettorale, per mezzo di altoparlanti il cui volume sarà opportunamente tenuto in misura moderata, in modo da non arrecare disturbo.

L'uso di essi è, comunque, escluso nelle vicinanze di comizi in corso e in prossimità di luoghi di cura.

7. **Ogni lunedì, alle ore 18.00**, i rappresentanti o delegati dei vari partiti, candidati o gruppi si riuniranno nelle sedi municipali per concordare il programma dei comizi, per tutta la settimana fino al successivo lunedì compreso.

Nella stessa giornata il programma concordato sarà inoltrato dai comuni alle Forze di Polizia competenti.

Qualora si verificassero rinunce da parte di oratori e più partiti o candidati chiedessero di utilizzare il tempo rimasto libero, ogni decisione al riguardo sarà presa dalle suddette Commissioni, che si riuniranno appositamente. E' consentito l'eventuale scambio di orari di comizi purché ciò non comporti un prolungamento degli orari stessi.

Ogni variazione ed eventuali modifiche del programma concordato dovranno essere tempestivamente comunicate dai partiti, candidati o gruppi interessati, all'Amministrazione comunale e agli Organi di Polizia.

Nei Comuni ove manchino rappresentanze di alcuni partiti o di alcuni gruppi di candidati, i comizi potranno essere prenotati per mezzo di comunicazione scritta al Segretario Comunale a partire dalla mattinata del martedì, al fine di ottenere eventuali orari non ancora impegnati.

8. Non sono consentiti cortei, anche motorizzati e fiaccolata con torce, giornali avvolti o altri mezzi pericolosi.

Oratori di particolare rilievo potranno essere rilevati all'ingresso degli abitati o alle sedi dei partiti, prima dell'inizio dei comizi e riaccompagnati dopo il comizio, da limitati gruppi di aderenti e simpatizzanti, previo avviso, anche orale, al dirigente del Servizio d'Ordine. In tale circostanza non dovranno essere portate bandiere, alabarde, cartelloni od altre insegne né utilizzate musiche o fanfare. Queste manifestazioni dovranno essere anche evitate nei giorni successivi alla consultazione elettorale, fino alla proclamazione degli eletti.

AFFISSIONI

- Le affissioni devono avvenire unicamente negli spazi consentiti e possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì 22 marzo 2019: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nel giorno di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

- Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).
- E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).
- Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.
Parimenti, i presenti concordano sulla necessità che i comuni provvedano, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.
Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24,00 del 22 marzo 2019, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte delle Polizie Municipali, all'uopo attivate, al momento della riaffissione.
- Inoltre, i signori Sindaci eviteranno, con mirate azioni preventive, che si effettuino affissioni non autorizzate e scritte abusive soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano nonché di altri beni di valore.

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

(art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 22 febbraio 2019:

- è vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa sia a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - che mobile.
- è vietato il lancio od il getto, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di volantini di propaganda.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

- Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal 22 febbraio 2019, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda

4



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

- Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

- Dal giorno antecedente quello della votazione e, quindi, da sabato 23 marzo 2019 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.
- Nel giorno della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di **duecento metri** dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

**ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO
DELL'INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA
ELETTORALE**

(circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell' 8 aprile 1980)

- le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti;
- i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per

[Handwritten signatures and initials]



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina;

- l'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:

1. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
2. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

- E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
- E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa.
- La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.
- Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).
- In conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

- Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.
- Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale.
- Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"):

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi a partire da sabato 9 marzo 2019 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione ferme restando le prescrizioni contenute nell'art. 8 della Legge n. 28/2000.

Al riguardo, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

**DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

(Art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28).

A far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

USO DI LOCALI COMUNALI

(Art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

AGEVOLAZIONI FISCALI

(Art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

**PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE
DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2019, è stato pubblicato il provvedimento in data 13 febbraio 2019 n.4 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recanti "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019" consultabile sul sito istituzionale della Regione Basilicata, alla sezione Elezioni regionali 2019.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alla legislazione, alle circolari ministeriali e prefettizie vigenti.

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale
Vice Prefetto Vicario
(Cameripi)

per il Questore di Matera

per il Comandante Provinciale Carabinieri di Matera

per la Regione Basilicata

per il Comune di Matera

SOSI-COMIT.

AP



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

[Handwritten signature]

per "Basilicata Prima-riscatto"

per "Verdi Realtà Italia"

per "Lista del Presidente Trerotola"

per "La Basilicata Possibile"

Rondeinac

per "Movimento 5 Stelle"

per "Forza Italia Berlusconi per Bardi"

per "Lega Salvini Basilicata"

per "Fratelli d'Italia"

per "Avanti Basilicata"

[Handwritten signatures on a list of lines]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]